

# COMUNE DI CARBONIA

## CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2019

Il giorno 13 dicembre 2019, alle ore 12,00 si sono incontrate la delegazione di parte pubblica con i rappresentanti dei lavoratori ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL. Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto il seguente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo al personale dipendente del Comune di Carbonia.

### Art. 1

Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2018, si concorda la seguente ripartizione delle risorse del fondo, secondo quanto riportato nella seguente tabella

Giannini

#### Risorse stabili - Spesa.

N.	Voce	Fondo 2019
1	Progr. orizz. storiche	272.000,00
3	Disagio	500,00
4	Personale educativo	1.000,00
5	Indennità comparto	85.000,00
	<b>TOTALE RISORSE FISSE</b>	<b>358.500,00</b>
	Disponibilità	510.040,16
	Differenza	151.540,16

#### Parte variabile

8	Produttività org.	100.000,00
9	Produttività indiv.	
10	Turno	35.000,00
11	Reperibilità	24.000,00
	Ind. Cond. lavoro PL	10.000,00
	Maneggio valori	1.800,00
12	Specifiche resp.tà	25.000,00
13	Ufficio tributi (ICI)	15.000,00
14	Funzioni tecniche	100.000,00
15	Istat	1.500,00
17	Notifica	1.600,00
	<b>Totale spesa variabile</b>	<b>313.900,00</b>
	Entrata variabile	206.824,31
	Avanzo parte fissa	151.540,16
	Disponibilità	358.364,47
	<b>Nuove PEO 2019</b>	<b>46.464,47</b>

Giannini

Giannini

del


## Art. 2

### Progressioni Economiche Orizzontali

- 1) Le parti danno atto che le progressioni orizzontali sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, entro il limite inderogabile di € 46.464,47=, che attinge dalla parte stabile del fondo. I criteri di erogazione sono stabiliti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente, come stabilito dall'art. 23 del decreto legislativo 150/2009.
- 2) Le progressioni previste dal presente contratto collettivo decentrato integrativo avranno decorrenza dal 1 gennaio 2019.
- 3) Le parti convengono che, in applicazione dell'art. 7, comma 4, lettera c) e dell'art. 16 del CCNL del 21 maggio 2018 e delle previsioni del D.L.gs. 150/2009, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono quelli previsti dal vigente Regolamento sulle Progressioni Economiche Orizzontali.
- 4) Le parti concordano che le risorse stanziare per le nuove progressioni orizzontali sono state calcolate per attribuire la progressione al 40% del personale. Potranno essere utilizzate per attribuire progressioni con l'utilizzo dei resti, entro la concorrenza massima del 45,99%.

Le parti nella presente seduta sottoscrivono definitivamente anche i seguenti atti, già formati in sede di preintesa:

- 1) Modifiche al CCDI 2018-Preintesa giugno 2019;
- 2) Regolamento per gli incentivi settore tributi;
- 3) Modifiche al CCDI 2018 (tre modifiche);
- 4) Modifiche all'articolo 3 dei Criteri per le Progressioni Economiche orizzontali;
- 5) Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche;
- 6) Modifiche agli articoli 5 e 6 dei Criteri per le Progressioni economiche orizzontali



# COMUNE DI CARBONIA

Modifiche dei Criteri per le progressioni Economiche Orizzontali.

Le OOSS e le RSU e la Delegazione trattante di parte pubblica, come in calce, il 21 dicembre 2019:

Vengono modificati come di seguito, gli articoli 5 e 6 dei Criteri per le Progressioni Economiche Orizzontali:

## Art. 5

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

1. Sono valutabili i periodi di servizio prestati presso l'Ente o in altra Pubblica Amministrazione, purché il rapporto di servizio sia costituito mediante un contratto di lavoro subordinato, gli incarichi di posizione organizzativa, lo svolgimento di mansioni superiori ex art. 52 D.Lgs. 165/2001, gli incarichi di particolare responsabilità ex art. 17 CCNL 1/4/1999.
2. I punteggi, per i servizi indicati nel precedente comma 1, saranno attribuiti secondo quanto riportato nella seguente tabella, sino ad un massimo di punti totali così ripartito: CAT. A = 20, CAT. B = 18, CAT. C = 17, CAT. D = 16

ESPERIENZE PROFESSIONALI					
Titolo	CAT./PUNTI				Specifica
	A	B	C	D	
Servizio presso l'Ente o Amministrazioni Pubbliche	0,5	0,5	0,5	0,5	per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi
Incarico di Posizione organizzativa	-	-	0,2	0,2	
Mansioni superiori ex art. 52 D.Lgs. 165/2001	-	0,3	0,3	-	per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi
Incarichi di particolare responsabilità ex art. 17 CCNL 1/4/1999	-	0,3	0,2	0,1	per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi

## Art. 6

### TITOLI DI STUDIO E CULTURALI

1. Sono valutabili solo i titoli di studio o professionali rilasciati da istituzioni scolastiche o universitarie, anche riconosciute o parificate.
2. I punteggi vengono attribuiti secondo quanto riportato nella seguente tabella:

*Gionaldini*

*Ferraro*

*Di Stefano*

*Di Stefano*

*Di Stefano*

TITOLI DI STUDIO

TITOLO	CAT./PUNTI			
	A	B	C	D
Scuola dell'obbligo	5	5	5	-
Diploma scuola media superiore o maturità	6	6	6	6
Diploma di laurea di primo livello	7	7	7	7
Laurea specialistica/magistrale	8	8	8	8

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

3. Al punteggio assegnato sulla base di quanto previsto nel precedente comma, vanno aggiunti i punti riconosciuti a ulteriori titoli di studio, culturali e qualifiche, sino a un massimo complessivo per categoria così ripartito: CAT. A=10, CAT. B=12, CAT. C=13, CAT. D=14.

A tal fine, sono valutabili i titoli posseduti, **conferiti da istituti riconosciuti e/o accreditati**, tra quelli indicati nella tabella sotto riportata e secondo i punteggi e le specifiche indicati.

TITOLI CULTURALI E QUALIFICHE					
Titolo	CAT./PUNTI				Specifica
	A	B	C	D	
Ulteriore diploma di scuola media superiore	5	4	3	-	
Qualifica professionale della durata sino a 1 anno	2	1,5	1	-	
Ulteriore laurea di primo livello	6	5	4	3	
Qualifica professionale di durata superiore a 1 anno	3	2,5	2	-	
Ulteriore laurea magistrale	-	6	5	4	
Master e/o corsi universitari da 30 CFU con esame finale	-	2	1	0,5	N.B. Master e C.U., rispondenti ai requisiti di valutazione, sono ammissibili in misura di uno (1)
Master e/o corsi universitari da 60 CFU con esame finale	-	3	2	1	
Master e/o corsi universitari da 120 CFU con esame Finale	-	4	3	2	
Alta formazione universitaria *	-	*	*	*	* Valutabile, analogamente ai Master, in proporzione ai CFU o al n. di ore riconosciute (1 CFU = 25 ore)
Diplomi di specializzazione post-laurea	-	6	5	4	
Dottorato di ricerca	-	7	6	5	
Altri titoli inerenti competenze riferibili a mansioni proprie della categoria di appartenenza, purché non costituiscano requisito di accesso. A titolo esemplificativo: incarichi autorizzati ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, abilitazioni, ECDL, QCER, etc.	0,5	0,5	0,5	0,5	Sino ad un massimo di punti 1,5

# REGOLAMENTO

**RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI  
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART.  
113 DEL DLGS. N. 50/2016"  
con le modifiche apportate dal D.L.gs n. 56/2017**

*condanni*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<sup>1</sup>  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

<b>Articolo 1</b> (Oggetto e finalità).....	3
<b>Articolo 2</b> (Soggetti interessati) .....	3
<b>Articolo 3</b> (Funzioni e attività oggetto degli incentivi) .....	3
<b>Articolo 4</b> (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta).....	5
<b>Articolo 5</b> (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti) .....	6
<b>Articolo 6</b> (Compatibilità e limiti di impiego).....	6
<b>Articolo 7</b> (Formazione professionale e strumentazione) .....	7
<b>Articolo 8</b> (Approvazione e proprietà degli elaborati).....	7
<b>Articolo 9</b> (Costituzione del fondo) .....	7
<b>Articolo 10</b> (Criteri di ripartizione del fondo) .....	10
<b>Articolo 11</b> (Erogazione delle somme) .....	10
<b>Articolo 12</b> (Coefficienti di riduzione).....	11
<b>Articolo 13</b> (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo).....	11
<b>Articolo 14</b> (Ricorsi e contestazioni) .....	12
<b>Articolo 15</b> (Applicazione) .....	12
<b>Articolo 16</b> (Disposizioni transitorie e di coordinamento).....	13
<b>Articolo 17</b> (Entrata in vigore e abrogazioni) .....	13
<b>Articolo 18</b> (Aggiornamento dinamico) .....	13
<b>Articolo 19</b> (Pubblicità e trasparenza) .....	13



**Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

**Articolo 2 (Soggetti interessati)**

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
  - a il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria aventi particolare complessità<sup>1</sup>;
  - b i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici e/o amministrativi in rapporto alla singola funzione specifica, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

**Articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
  - a responsabile unico del procedimento;
  - b programmazione della spesa per investimenti;
  - c valutazione preventiva dei progetti;
  - d predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  - e esecuzione dei contratti pubblici;
  - f direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
  - g direzione dell'esecuzione;
  - h collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;

---

<sup>1</sup> Parere Corte dei Conti Sezione Autonomie delibera n. 2/2019



i collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

2. Nello specifico le attività vengono così ripartite:

a **Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).**

È il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa del servizio cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto.

È responsabile per le fasi:

- della programmazione della spesa per investimenti;
- della valutazione preventiva dei progetti;
- dell'affidamento;
- dell'esecuzione.

b **Collaboratori tecnici a supporto del R.U.P.**

È il personale tecnico destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa.

c **Collaboratori amministrativi a supporto del R.U.P.**

È il personale amministrativo destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa.

d **Verificatore progettazione.**

Dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del citato D.Lgs. 50/2016; per le soglie di pertinenza la validazione può essere di competenza del RUP.

e **Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione/verificatore della conformità/certificatore di regolare esecuzione**

Dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della qualità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

f **Direttore dei lavori**

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione ai controlli da effettuare, che può essere coadiuvato da:

• **Direttore operativo**

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria "C" o superiore.

• **Ispettore di cantiere**

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto.

g **Responsabile coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria "C" o superiore, che può essere coadiuvato da:

• **Direttore operativo**

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria "C" o superiore.

- *Ispettore di cantiere*

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto.

**h Collaudatore /certificatore di regolare esecuzione.**

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., le attività concernenti la progettazione, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

**Articolo 4 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)**

1. Il Dirigente del Servizio nomina il Responsabile Unico del Procedimento di attuazione di ogni singolo intervento scegliendolo tra i dipendenti avendone i requisiti di legge garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
  - a della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - b della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - d del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. Il Dirigente preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione del servizio/ della fornitura, istituisce con propria determinazione il gruppo di lavoro.
4. Qualora nel gruppo di lavoro sia coinvolto personale afferente a servizi diversi da quello che acquisisce il bene/servizio/lavoro dovrà essere chiesto il nulla osta del relativo dirigente.
5. Qualora l'espletamento della gara sia delegato al servizio appalti (dalla determina di approvazione degli atti di gara alla stipula del contratto):
  - a) Il dirigente preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione del servizio/della fornitura, adotta, su proposta del RUP, la determinazione a contrarre e trasmette al dirigente del servizio appalti, unitamente all'istruttoria, tutta la documentazione utile sulla base della quale verranno redatti gli atti di gara;
  - b) il dirigente del servizio appalti individua il gruppo di lavoro incaricato di tale singola fase con atto formale e lo trasmette al dirigente che indice la gara ai fini dell'impegno di spesa.
  - c) chiuso il procedimento di gara con l'avvenuta stipula del contratto, il dirigente dell'ufficio appalti trasmette unitamente al fascicolo di gara in formato digitale, l'attestazione relativa all'esecuzione, da parte del personale incaricato, delle attività di propria pertinenza.
  - d) Il dirigente preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione del servizio/della fornitura ricevuta la suddetta attestazione provvede alla liquidazione dei compensi incentivanti previsti dal presente Regolamento.

### *Regolamento incentivi tecnici\_ approvato*

6. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
7. I dipendenti individuati assumono la responsabilità dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

#### ***Articolo 5 (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)***

1. Nel caso in cui non siano disponibili le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e vengono ripartiti secondo le modalità previste nella presente disciplina.
3. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
4. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
5. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

#### ***Articolo 6 (Compatibilità e limiti di impiego)***

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti. A tal fine, l'ufficio stipendi comunica tempestivamente al dirigente competente alla liquidazione, l'avvenuto raggiungimento di tale limite da parte del personale interessato.
3. Qualora gli incentivi per dipendente calcolati sulla base del presente regolamento eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economia per l'amministrazione.
4. Per le finalità di cui al precedente comma 2, la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

#### ***Articolo 7 (Formazione professionale e strumentazione)***

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
  - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente all'amministrazione le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

#### ***Articolo 8 (Approvazione e proprietà degli elaborati)***

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

#### ***Articolo 9 (Costituzione del fondo)***

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nell'atto che approva il quadro economico dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
- a per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
  - b per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
    - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
    - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
    - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.



- alla promozione dell'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
  5. Nei quadri economici degli interventi è altresì ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
  6. Nel caso in cui l'appalto sia finanziato con stanziamenti regionali/ministeriali/europei e il finanziamento non sia sufficiente a coprire l'importo destinato agli incentivi, la parte mancante potrà essere integrata con fondi del bilancio comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
  7. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

**TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI**

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 5.000.000	2%
oltre euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.0000	1,8%
oltre euro 10.000.000	1,4%

**TABELLA B) SERVIZI/FORNITURE**

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00 (nel caso sia nominato un DEC)*	2%
oltre euro 500.000,00: - per la parte fino a euro 500.000,00 - per la parte oltre euro 500.000,00	2% 1,5%

(\*) Linee Guida Anac n. 3/2016, par. 10.2:

Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

8. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
9. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
10. La misura del fondo può essere maggiorata fino a un massimo del 2% di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:
  - lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00  
caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
  - servizi e forniture di importo superiore a euro 1.000.000,00  
caratterizzate da: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
11. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
12. Nell'affidamento mediante concessione, il fondo è alimentato solo nel caso in cui si abbia certezza circa le risorse economiche da impiegare, ad esempio con l'utilizzo di finanziamenti regionali o con l'impiego di somme accantonate da precedenti piani finanziari. Per le percentuali di applicazione si farà riferimento alla Tabella A nel caso di concessione di lavori, o di affidamento diretto di lavori al concessionario, mentre si farà riferimento alla Tabella B nel caso di concessione di servizi. Valgono comunque, per analogia, tutte le previsioni relative ai lavori ed ai servizi.
13. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'Amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

#### ***Articolo 10 (Criteri di ripartizione del fondo)***

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1, 2 e 3. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
3. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali così come previste nelle tabelle allegate.

**Articolo 11 (Erogazione delle somme)**

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione del servizio o della fornitura, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati agli articoli 106 e 107 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

**Articolo 12 (Coefficienti di riduzione)**

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

**Articolo 13 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)**

1. Il Dirigente nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), applica le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
  - a Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
    - il Dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività (quando la gara è delegata all'ufficio appalti, la valutazione e la certificazione del lavoro



svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati della fase di affidamento è svolta dal dirigente di tale servizio).

- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

b Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

c Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

La liquidazione degli incentivi, da parte del Dirigente del Servizio competente alla realizzazione del lavoro/affidamento del servizio o fornitura, avviene:

a) per le attività svolte nella fase di programmazione, verifica e affidamento per l'intera quota, **entro trenta giorni** dalla stipula del contratto. L'atto di liquidazione è **contestuale** per tutti i soggetti del gruppo di lavoro coinvolto in tali fasi.

b) per le attività riferite alla fase esecutiva, per l'intera quota, **entro trenta giorni** dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero la certificazione concernente la positiva verifica di conformità. L'atto di liquidazione è **contestuale** per tutti i soggetti del gruppo di lavoro coinvolto in tali fasi.

c) per il ruolo di responsabile unico del procedimento, fatta salva la quota spettante ai sensi della precedente lettera a), per l'intera quota, dopo l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture). L'atto di liquidazione è **contestuale** per tutti i soggetti del gruppo di lavoro coinvolto in tali fasi.

La liquidazione delle attività svolte in fase esecutiva non può essere effettuata prima della liquidazione delle attività svolte in fase di programmazione, verifica e affidamento.

Il pagamento degli incentivi deve essere effettuato nella mensilità successiva a quella in cui viene adottato l'atto di liquidazione.

L'atto di liquidazione, comprensivo di eventuali allegati, è pubblico.

**Articolo 14 – (Ricorsi e contestazioni)**

Eventuali contestazioni sulle quote di incentivo assegnate possono avvenire attraverso ricorso scritto da presentare, entro 10 giorni dall'attribuzione, al dirigente del servizio di appartenenza che, sentiti gli interessati, procede all'approvazione definitiva delle quote. In caso di assenza del dirigente, le eventuali contestazioni sono indirizzate al Segretario Generale ai fini dell'individuazione di altro dirigente che provvede in merito.

**Articolo 15 (Applicazione)**

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
2. Ai fini della liquidazione degli incentivi per le gare indette nel periodo compreso tra il 19/04/2016 e l'approvazione del presente regolamento, è necessaria l'adozione di un atto formale di ricognizione dei componenti dei gruppi di lavoro da parte del dirigente preposto alla realizzazione del lavoro/all'acquisizione della fornitura o del servizio, sentito il RUP per i componenti dell'ufficio proponente e il dirigente del servizio appalti per la fase dell'affidamento ove ricorra il caso.

**Articolo 16 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)**

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui al Regolamento approvato con Deliberazione di G.C. n. 4 del 08.01.2010.
2. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui al Regolamento approvato con Deliberazione di G.C. n. 170 del 19.11.2015.
3. Gli incentivi relativi alla progettazione maturati in vigenza del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 saranno assoggettati ad apposita disciplina con separato atto.
4. Le attività svolte nel periodo di efficacia del citato Decreto Legge che non davano più luogo ad incentivazione saranno corrispondentemente decurtate.
5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

**Articolo 17 (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva e per il periodo decorrente dal 19 aprile 2016.

**Articolo 18 (Aggiornamento dinamico)**

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce delle norme di rango superiore ad applicazione obbligatoria, che dovessero intervenire. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la norma di rango superiore.


**Articolo 19 (Pubblicità e trasparenza)**

*Regolamento incentivi tecnici\_ approvato*

1. Il presente Regolamento e le determinazioni dirigenziali che attribuiscono l'incentivo, sono pubblicati sul Sito Ufficiale del Comune di Carbonia, nella Sezione denominata "Amministrazione Trasparente".
2. Il dirigente del Servizio competente in materia di contabilità del Personale, sulla base dei dati allo stesso trasmessi dai dirigenti interessati, provvede alla pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" di una scheda annuale riepilogativa degli incentivi erogati.



Stonadani



## Modifica Criteri Progressioni Economiche Orizzontali

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

### **Art. 3**

#### ***Partecipazione alle selezioni***

- 1) Ai fini della progressione alla posizione immediatamente successiva a quella posseduta è richiesto come requisito di partecipazione alla relativa selezione un'anzianità di servizio di trentasei mesi, da riferirsi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione. Il criterio dei trentasei mesi di servizio è da ritenersi valido nel caso di anzianità a tempo indeterminato acquisita, anche parzialmente, in altro ente del comparto, purché in quest'ultimo caso il dipendente sia in servizio presso l'Ente da almeno 6 mesi.



# Modifiche al CCDI 2018

## Modifica n. 1:

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 12.

## Modifica n. 2:

Sostituire la tabella in calce all'articolo 24, con la seguente:

Incentivi di legge	Abbattimento indennità risultato
Fino a 1.500,00 euro	Zero
Da € 1.500,01 a € 3.000,00	3%
Da € 3.000,01 a € 5.000,00	5%
Da € 5.000,01 a € 7.000,00	8%
Oltre € 7.000,01	10%

## Proposta di modifica n. 3:

Introdurre il seguente articolo:

### Art. 24 bis

#### Correlazione tra la indennità di performance e gli incentivi specifici

La disciplina dell'articolo 24 si applica anche alla erogazione dei compensi per l'incentivazione della performance organizzativa ed individuale, di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.

Gionademi

Freguola

S

Silber

Chini

Alf

**REGOLAMENTO INCENTIVI SETTORE TRIBUTI**  
**(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

**INDICE**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento .....	2
Articolo 2 – Costituzione del Fondo .....	2
Articolo 3 – Trattamento accessorio .....	3
Articolo 4 – Atto di liquidazione .....	3
Articolo 5 – Entrata in vigore .....	3

**Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Tributi.

**Articolo 2 – Costituzione del Fondo**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:



- a) il 5% delle riscossioni (comprese di sanzioni ed interessi), ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, anche notificati col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

**Articolo 3 – Trattamento accessorio**

1. Le risorse confluite nel Fondo sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Tributi. Può partecipare alla ripartizione delle risorse anche il personale esterno al Settore Tributi che presti la propria opera nell'attività di accertamento e liquidazione dei tributi Imu e Tari, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 7.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.





3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Tributi (IMU e TARI) vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Tributi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

6. Il fondo verrà ripartito nella seguente misura:

a) Il 25% andrà destinato al Dirigente Responsabile dei Tributi;

b) La restante quota, ovvero il 75%, andrà ripartita fra i dipendenti dell'ufficio Tributi (IMU e TARI).

7. Gli importi relativi agli incentivi per lo svolgimento dell'attività vengono ripartiti tra i dipendenti preventivamente indicati secondo gli appresso indicati coefficienti stabiliti per categoria:

- Responsabile Servizio	1,00
- D	0,90
- C	0,80
- B	0,70

La determinazione degli importi viene effettuata secondo la formula appresso riportata:  
 $N1(1,00) + N2(0,9) + N3(0,8) + N4(0,70) = IA$

Dove: N1 corrisponde al numero dei responsabili di servizio coinvolti, N2 corrisponde al numero dei dipendenti con qualifica D, N3 corrisponde al numero dei dipendenti con qualifica C, e N4 corrisponde al numero dei dipendenti con qualifica B. IA corrisponde all'importo totale annuo.

Gli incentivi vengono corrisposti secondo i criteri sopra indicati con riferimento ai periodi di servizio effettivamente espletato.

Al personale che assume servizio nel corso dell'anno solare vengono corrisposti gli importi relativi agli incentivi in maniera proporzionale ai dodicesimi del servizio effettivamente espletato.

Per il personale di altri servizi o settori, chiamato ad effettuare attività finalizzata alla emissione di atti di accertamento, e cioè di supporto all'ufficio tributi, il premio verrà calcolato in modo proporzionale al tempo impiegato nell'attività prestata presso l'ufficio tributi. In caso di attività prestata ad orario, sei ore corrisponderanno ad una giornata lavorativa.

Per le assenze per malattia si adoterà il criterio di cui all'art. 14 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2018, con una decurtazione progressiva in base al numero di giornate di assenza, ovvero:

- fino a 15 giorni di assenza nessuna decurtazione;
- da 16 giorni a 25 giorni di assenza, riduzione del 5%;
- da 26 giorni a 50 giorni di assenza, riduzione del 15%;
- da 51 giorni a 70 giorni di assenza, riduzione del 30%;
- da 71 giorni a 100 giorni di assenza, riduzione del 50%;
- da 101 giorni a 125 giorni di assenza, riduzione del 60%;

Gionedemi

Foglia

Foglia

Foglia

Foglia

Foglia



- da 126 giorni a 150 giorni di assenza, riduzione del 75%;
- più di 150 giorni di assenza, riduzione del 100%;


Il personale dell'ufficio tributi, e l'eventuale altro personale che percepirà l'incentivo di cui al presente regolamento, al fine di una più equa ripartizione della produttività collettiva, subirà una decurtazione della produttività individuale secondo le modalità previste dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Ente, cui si rimanda.

#### **Art. 4 – Atto di liquidazione.**

Il compenso incentivante di cui al presente regolamento è liquidato agli aventi diritto con determinazione del Dirigente del servizio per quanto riguarda i dipendenti, mentre è liquidato dal Segretario Comunale per quanto riguarda il Dirigente Responsabile dei Tributi.

#### **Articolo 5 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



Giovanni

# Modifica CCDI 2008 – Preintesa Giugno 2019

## Art. 21

### Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018)

1. L'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale di categoria B e C, e D del personale che non ricopra posizioni d'area organizzativa, sarà compensata come prevede l'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 1/4/1999, secondo le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure determinati dal seguente articolo.
2. L'indennità compensa specifiche responsabilità, eccedenti le normali attività proprie della categoria di appartenenza, con particolare riguardo per le responsabilità derivanti dal coordinamento di strutture e l'adozione di atti aventi valenza esterna.
3. L'attribuzione dei compiti deve risultare da un atto formale avente durata prestabilita, adottato dal Responsabile apicale del Servizio.
4. I compiti devono essere svolti per un periodo minimo di sei mesi, con la sola eccezione dell'attività posta in essere per la sostituzione del Responsabile apicale del Servizio. Per questa fattispecie l'indennità si calcola per le sole giornate di sostituzione, entro le quali sono compresi i giorni di riposo infrasettimanale. Per la sola sostituzione dell'apicale, in un periodo dato, ai fini della erogazione della presente indennità, ogni Dirigente può conferire l'incarico del presente comma ad un solo dipendente.
5. Per il calcolo dell'indennità valgono i seguenti criteri:
  - a) Categoria B: Gli incaricati del coordinamento di gruppi di operai, ognuno costituito da almeno tre addetti.
  - b) Categoria C e D: Numero dipendenti coordinati : da due a quattro: due punti; da cinque a sei: tre punti oppure quattro punti se tra il personale coordinato almeno uno appartiene alla categoria C, cinque punti se tra il personale coordinato almeno due appartengono alla categoria C; da sette in su: sei punti, oppure sette punti se almeno un dipendente è inquadrato nella categoria C.
  - c) Categoria C e D: Responsabilità di procedimenti ex lege 241/1990: otto punti.
  - d) Il punteggio così ottenuto sarà moltiplicato per i seguenti coefficienti: 1 per la categoria D e 0,9 per la categoria C;
  - e) L'indennità non compete ai dipendenti di categoria C qualora la struttura coordinata non abbia un organico pari almeno a due dipendenti, a parte il caso di sostituzione dell'apicale e il caso indicato al successivo comma 6, lettera d)
  - f) L'indennità non compete ai dipendenti di categoria D qualora la struttura coordinata non abbia un organico pari almeno a un dipendente, a parte il caso di sostituzione dell'apicale e il caso indicato al successivo comma 6, lettera d).
6. Il valore dell'indennità è il seguente:
  - a) Categoria B: euro 750,00= annui;
  - b) Categorie C e D: da punti sei a punti nove: euro 750,00= annui; oltre punti nove e fino a punti dodici € 950,00= annui; oltre punti dodici e fino a punti quindici: euro 1.150,00 annui; oltre punti quindici e fino a punti diciotto: € 1.350,00= annui; oltre punti diciotto e fino a ventuno: € 1.550,00= annui; oltre punti ventuno e fino a punti ventiquattro: € 1.750,00= annui; oltre punti ventiquattro e fino a punti ventisette: € 1.950,00= annui; oltre punti ventisette e fino a punti trenta: € 2.150,00= annui; oltre punti trenta: € 2.500,00=.
  - c) Sostituzione dell'apicale d'area: € 20,00= al giorno.
  - d) Dipendenti ai quali vengano affidati compiti di tutela in giudizio delle posizioni soggettive dell'Amministrazione. Questi dipendenti, che rappresentino in giudizio l'Amministrazione comunale, non potranno essere più d'uno per Servizio (macroarea) e la somma erogata per tale voce non potrà

Donatoni

Fregonese

Alc

Falk

Sp

Alc

essere sommata a qualunque indennità erogata secondo la disciplina del presente articolo. La somma è di € 1.000,00= annui.

7. In ogni caso la somma complessivamente erogabile a titolo della presente indennità, non può essere superiore a € 2.500,00=, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 1 aprile 1999, come modificato dall'art. 7, comma 1 del CCNL 9 maggio 2006.

8. La procedura che andrà seguita è la seguente:

- a) I Responsabili dovranno adottare gli atti indicati al precedente comma 3).
- b) Copia di tali atti dovrà essere trasmessa alle R.S.U. entro dieci giorni dalla loro adozione.

9. I provvedimenti di sostituzione dell'apicale, dovranno essere emanati prima del conferimento dell'incarico.

10. Qualora la spesa complessiva superi le disponibilità stabilite dalla contrattazione decentrata per l'indennità normata da questo articolo, tutte le somme indicate al precedente comma 6 saranno ridotte nella stessa misura percentuale dello sfondamento, fino a rientrare nella disponibilità prevista.

#### Art. 36

#### Termini degli incarichi retribuiti

Nei casi in cui le norme del contratto decentrato prevedono un tempo minimo di permanenza nell'incarico, affinché il dipendente abbia diritto all'indennità, i termini non si applicano nei casi in cui il dirigente sia titolare di un incarico ad interim. Per tali evenienze il termine è pari alla durata dell'interim, ogni volta che questo sia inferiore al termine ordinario previsto dal Contratto Decentrato Integrativo.



donatemi

